

**A TUTTI I CONSORZIATI
LORO SEDI**



[CIRCOLARE nr 4/2017]

**A cura del Dr Ciribì Francesco
Dottore commercialista in Pistoia
Consulente fiscale del Consorzio Italiano Proprietari Campi da golf (Golfimpresa)**

[SETTEMBRE 2017]

UNA NUOVA SENTENZA PER I CIRCOLI DI GOLF (CTP MILANO nr 4654/19/2017)

La Commissione Tributaria di Milano si è recentemente espressa in merito ad una verifica su un campo da golf lombardo.

La verifica riguardava un circolo di golf che pensava di svolgere solo attività istituzionale e che era perfettamente in regola sia da un punto di vista formale (statuto, iscrizione registro CONI, etc. etc.) sia sostanziale dato che la stessa agenzia delle Entrate riconosceva la natura sportiva dell'ente.

Questo circolo di golf, per non avere proventi di tipo commerciale, aveva dato in comodato l'area del pro shop, del ristorante, della piscina e dell'area fitness.

Sulla base dei rilievi fatti dall'Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria ha deliberato in modo condivisibile per alcuni aspetti, incomprensibile per altri.

DECISIONI CONDIVISIBILI

1) GREEN FEE

La commissione tributaria riconosce che i green fee sono proventi istituzionali e da torto all’Agenzia delle Entrate che li voleva considerare commerciali.

2) SOCI FREQUENTATORI E SOCI ASSENTI

L’associazione sportiva prevedeva la presenza di due tipi di associati, i frequentatori e gli assenti, i quali potevano accedere alla club-house, all’area fitness, al ristorante, alla piscina, ma non al percorso di golf. Sulla pericolosità di queste figure il sottoscritto si era già espresso in passato (si veda news letter nr 1/2012).

Ed in effetti la Commissione da ragione all’Agenzia, considerando proventi commerciali le quote versate da queste tipologie di associati, in quanto le quote versate non sono direttamente collegabili allo svolgimento di attività sportiva.

3) PROVENTI DA PISCINA, AREA FITNESS, RISTORANTE E PRO SHOP.

Questa tipologia di proventi è chiaramente sempre e comunque di tipo commerciale.

In questo caso però la gestione di tali proventi era stata data a società commerciali attraverso contratti di comodato, proprio per evitare che l’associazione avesse questo tipo di proventi.

Tuttavia, non si capisce bene in base a quali motivazioni, l’Agenzia delle Entrate aveva ricondotto tali attività alla A.S.D., come se le società commerciali facessero da schermo.

La Commissione ha accolto tale tesi: *“Dall’organizzazione dei rapporti fra le suddette società questo Giudice evince che gli obblighi contabili e fiscali propri dell’attività di somministrazione della ristorazione è da ricondursi unicamente all’odierna ricorrente.”*

Stesso destino per le entrate da piscina ed area fitness.

Questa interpretazione è molto preoccupante, dato che non è raro che un’associazione o società sportiva affidi a terzi la gestione del ristorante o dell’area fitness.

Naturalmente occorrerebbe poter vedere nel dettaglio l’accertamento e gli elementi raccolti dall’Agenzia delle Entrate per poter avere una chiara visione della cosa.

4) QUOTA PARTE DELLE QUOTE VERSATE DAGLI ASSOCIATI PER L’USO DI PISCINE, AREA FITNESS E CLUB HOUSE.

Gli associati pagavano un’unica quota che comprendeva l’uso del percorso da golf, della piscina e dell’area fitness.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate (non si evince in che modo) ha calcolato la quota parte relativa all’utilizzo di piscina ed area fitness e le ha considerate proventi di tipo commerciale.

Tale impostazione è stata accolta dalla Commissione Tributaria.

Anche qui mancano gli elementi per poter esprimere un giudizio su questa decisione, tuttavia è un precedente allarmante per tutti quei circoli che nella propria quota comprendono l’utilizzo di area fitness, piscine, area benessere, etc. etc..

* * *

Fino a qui diciamo che, non potendo conoscere bene gli elementi dell’accertamento, le decisioni della Commissione Tributaria possano essere considerate anche accettabili.

DECISIONI INCOMPRESIBILI

Ma ciò che lascia perplessi sono le decisioni che seguono.

In pratica la Commissione Tributaria ha approvato l’interpretazione dell’Agenzia del Territorio che ha considerato proventi commerciali:

- LE ENTRATE DA ESTERNI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE;
- LE ENTRATE DEI CORSI PROMOZIONALI;
- NOLO DI GOLF CAR E CARRELLI ELETTRICI.

Pur ribadendo che occorrerebbe poter vedere nel dettaglio tutta la documentazione, resta strano capire in che modo la Commissione possa aver ritenuto tale tipologia di proventi di natura commerciale, dal momento che la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 1999 (citata oltretutto nella sentenza) afferma che le iscrizioni alle gare nonché il noleggio dei car sono proventi di tipo istituzionale.

A questo punto non resta che attendere il giudizio di secondo grado per poter far chiarezza su tutti questi aspetti.

* * *

Si ricorda che chi fosse interessato a chiarimenti sull’argomento può contattare direttamente lo studio presso i recapiti e secondo le modalità indicate sul sito www.cipepg.com.

Distinti saluti

Ciribì Francesco